

Uno schema di dlgs revisiona le norme in fatto di sanità e tracciabilità

Anagrafe per il bestiame

Identificati animali, stabilimenti e operatori

DI **ERMANNOME**

Ci sarà la riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, in modo da adeguare il sistema nazionale alle disposizioni europee vigenti, contenuti nel regolamento 2016/429.

La decisione di revisionare le leggi nazionali in materia di sanità animale e di tracciabilità è stata formulata con la legge di delegazione europea 2019-2020 (Art. 14, paragrafi 1 e 2); ieri il governo ha esaminato in pre-consiglio uno schema di decreto legislativo che inizia l'iter per la definitiva approvazione.

Il nuovo dispositivo interviene riorganizzando il sistema per l'identificazione e la registrazione degli operatori della filiera zootecnica (stabilimenti) e degli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, etc.

L'obiettivo è di garantire la tracciabilità dei movimenti, degli animali, del materiale germinale e dei prodotti derivati, al fine di assicurare il necessario supporto per l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie e fornire in-

formazioni al consumatore finale, in modo da migliorare la trasparenza del mercato.

Il sistema della registrazione si baserà, come oggi, sull'aggiornamento della banca dati nazionale (BDN) e sull'intervento di controllo da parte della sanità pubblica veterinaria. Gli operatori tenuti alle registrazioni hanno accesso alla banca dati attraverso il certificato di identità digitale elettronico.

Le attività di identificazione e di registrazione saranno svolte secondo le indicazioni contenute in un manuale operativo che sarà predisposto dal Ministero della Salute. In attesa che tale operazione si concluda resta in vigore quanto contenuto nelle vigenti disposizioni.

Il provvedimento distingue tre tipologie di allevamento: quello di tipo professionale, quello familiare, nel quale gli animali sono allevati per autoconsumo o per uso domestico privato e gli allevamenti amatoriali di animali da compagnia, per i quali le registrazioni sono eseguite in una sezione separata della Banca Dati Nazionale.

Gli operatori degli sta-

bilimenti in cui sono detenuti gli animali o il materiale germinale e quelli che seguono le operazioni di raccolta e di trasporto sono tenuti a registrarsi in Banca Dati Nazionale e devono garantire la trasmissione delle comunicazioni, la custodia degli animali secondo le norme previste, anche in materia di benessere e la comunicazione delle modifiche che intervengono in azienda, rispettando la tempistica stabilita (entro 7 giorni).

L'azienda sanitaria locale (ASL) esegue la valutazione di congruità ed assegna il numero unico di registrazione.

Gli operatori devono essere riconosciuti ed iscritti nel registro nazionale, così come stabilito dal regolamento comunitario ed hanno l'obbligo di conservare la documentazione per almeno tre anni.

Gli animali devono essere identificati utilizzando mezzi di identificazione autorizzati dal ministero della Salute. In caso di inadempienze sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie che possono variare da 150 a 50.000 euro in funzione della gravità della violazione.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3041 - L.1620 - T.1752

